

Il medico cantonale

Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole dell'11 giugno 2007

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l'art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

tenuto conto della necessità di regolare l'impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;

in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1. I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all'autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola	Caso	Medico
<ul style="list-style-type: none">Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.	Certificato rilasciato dal medico curante.
<ul style="list-style-type: none">Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell'assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.	Certificato rilasciato dal medico curante.

Ordine di scuola	Caso	Medico
<ul style="list-style-type: none"> Scuola elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute.</p> <p>N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.</p>	<p>Certificato del medico curante, secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.</p> <p>Certificato (e visita) del medico scolastico se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali. 	<p>Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.</p>	<p>Certificato del medico curante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Scuola dell'infanzia. 	<p>Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.</p>	<p>Certificato del medico curante secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.</p>

Art. 2. In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

Art. 3. Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

Art. 4. La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1 settembre 2007.

Art. 6. Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici autorizzati al libero esercizio del Cantone Ticino; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione cliniche private; al Dipartimento della sanità e della socialità e al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; alla Divisione della salute pubblica; alla Divisione della scuola; alla Divisione della formazione professionale.

Il Medico cantonale

I. Cassis